Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 maggio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **160**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 229 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 960, relativo alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

« La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica medica II e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **161**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 149, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, n. 1211, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in venticinque per l'intero corso di studi.

Art. 2.

L'art. 255, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in tossicologia medica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in tredici per ogni anno di corso.

Art. 3.

L'art. 287, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1976, n. 723, relativo alla scuola di specializzazione in citogenetica umana è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in otto per anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 162.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 105, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 105. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laurati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti.

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

La scuola provvede ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **163**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 163. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in porzioni di immobili siti in comune di Milano, del valore di L. 13 milioni 500.000, disposto dalla sig.ra Maria Tartarini ved. Riva con testamenti olografi 12 dicembre 1970 e 2 febbraio 1973, pubblicati in data 12 novembre 1976, n. 12232/1218 di repertorio, a rogito dott. Artidoro Solaro, notaio in Nerviano (Milano), registrati a Rho (Milano) in data 24 novembre 1976, n. 682, vol. 82.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **164**.

Autorizzazione alla fondazione « G. Marconi », in Pontecchio Marconi, ad accettare una donazione.

N. 164. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « G. Marconi », in Pontecchio Marconi (Bologna), viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella proprietà denominata « Colle Ameno » in Pontecchio Marconi, disposta dai signori Giovanni ed Eva Rizzi con atto 5 luglio 1974, n. 237686 di repertorio, a rogito dott. Costanzo Landini, coadiutore del dott. Francesco Cavallaro, notaio in Roma, registrato a Roma in data 16 luglio 1974, n. 8549, vol. 175.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1980
Registro n. 7 *Beni culturali, foglio n.* 330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **165**.

Approvazione del nuovo statuto del Centro di studi normanno-svevi, in Bari.

N. 165. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto del Centro di studi normanno-svevi, in Bari, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, n. 986.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1980
Registro n. 7 *Beni culturali, foglio n.* 331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1980, n. **166**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili e capitalizzazione usufrutto di immobile, del valore di L. 239.108.398, disposta dalla sig.ra Giuseppina Ferri ved. Caprara con testamento olografo 9 maggio 1974, pubblicato in data 10 settembre 1976, n. 19416 di repertorio, a rogito dottor Enrico Candi, notaio in Bologna, registrato a Bologna in data 24 settembre 1976, n. 11967.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli Bolognesi, Monte San Pietro, Castelli medioevali » o « Colli Bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli Bolognesi dei Castelli medioevali ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Colli Bolognesi, Monte San Pietro, Castelli medioevali » o « Colli Bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli Bolognesi dei Castelli medioevali » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 26 agosto 1976 dalla Cantina sociale cooperativa di Bazzano, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 31 luglio 1978;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche e logistiche nonchè alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli Bolognesi, Monte San Pietro, Castelli medioevali » o « Colli Bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli Bolognesi dei Castelli medioevali » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, è sostituito con il seguente testo:

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata « Colli Bolognesi, Monte San Pietro, Castelli medioevali » o « Colli Bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli Bolognesi dei Castelli medioevali » che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate e che i vini possano essere invecchiati in stabilimenti siti al di fuori ma nelle immediate vicinanze del confine della zona di produzione purché ricadenti nei comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano e Bazzano, compresi parzialmente nella detta zona di produzione, a condizione che:

1) le ditte presentino richiesta motivata e corredata dal parere dei competenti organi regionali, sentita la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle ditte di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti;

2) le ditte dimostrino di avere terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti dei vini « Colli Bolognesi, Monte San Pietro, Castelli medioevali » o « Colli Bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli Bolognesi dei Castelli medioevali »;

3) gli stabilimenti di cui trattasi costituiscano parte integrante del complesso aziendale delle ditte richiedenti;

4) in detti stabilimenti le ditte interessate vinifichino ed invecchino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1979

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 41

(4544)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1980.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà di mais da granella.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i propri decreti ministeriali del 3 marzo 1973, 13 aprile 1977, 21 aprile 1978, con i quali sono state iscritte, tra le altre, nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, sei varietà di mais da granella affidandone la responsabilità della conservazione in purezza alla ditta SNACI - Società nazionale agricola commerciale industriale, con sede in Bologna;

Considerato che la Illinois Foundation Seed, Inc. Champaign - Illinois (U.S.A.), costitutore delle varietà medesime, ha dichiarato di volerne riassumere la responsabilità della conservazione in purezza;

Sentito il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 10 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità del mantenimento in purezza delle varietà di mais da granella: Bled, Coral, Colorado, Niagara Falls, Withe River, Emerald, già assegnata alla SNACI - Società nazionale agricola commerciale italiana, via per Montecalvo 14/2, Rastignano di Pianoro (Bologna), è revocata ed è attribuita alla Illinois Foundation Seed, Inc. Champaign - Illinois (U.S.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(4043)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1980.

Cancellazione di specie agrarie dai registri nazionali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patate e barbabietole da zucchero;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 0196/71, ventisei varietà di mais da granella, due varietà di orzo, una varietà di patata, quattro varietà di barbabietole da zucchero;

Considerato che i responsabili della conservazione in purezza delle suddette varietà hanno avanzato richiesta di cancellazione delle medesime;

Considerato che le varietà di cui è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse di ordine generale;

Udito il parere della commissione, di cui all'art. 19, terzo comma, della legge n. 1096, espresso nella riunione del 10 novembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agrarie:

Mais da granella:

ATC 39, H 714389 A, H 724273, RX 70, RX 78, Asgrow 90 B, Asgrow ATC 79, Asgrow ASC 95, RX 84, Icaro, Dedalo, Saturno TV 23, Energamid 128, Saturno TV 33, Apollo 133, Apollo 136, Attila, Ercole, Mercurio, Saturno TV 37 R, Funk's G.L 2646, Funk's G Start, Funk's G 5449, Funk's G 142624, Funk's 5302, Funk's G 5723.

Orzo:

Brevia, Hornisse.

Patata:

Farfadette.

Barbabietola da zucchero:

Mono HY D2, Mono HY D5, Mono HY E1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(4046)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1980.

Proroga del decreto ministeriale 6 luglio 1979, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari su materia di esportazione merci ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci », e successive modificazioni;

Ritenuto il permanere della necessità e l'urgenza di sottoporre temporaneamente l'esportazione di taluni prodotti petroliferi verso i Paesi della Comunità economica europea ad autorizzazione ministeriale a causa della eccezionale situazione determinatasi sul mercato interno;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1979, concernente l'istituzione del regime dell'autorizzazione automatica per l'esportazione verso i Paesi C.E.E. di taluni prodotti petroliferi e successive proroghe;

Tenuto conto della decisione della commissione C.E.E. del 21 dicembre 1979 che subordina gli scambi di taluni prodotti petroliferi fra gli Stati membri ad un sistema di autorizzazioni rilasciate in via automatica fino al 31 marzo 1980;

Decreta:

Art. 1.

Il regime delle autorizzazioni automatiche per l'esportazione verso i Paesi C.E.E. di « oli greggi di petrolio o di minerali bitumosi (v.d. 27.09) e di oli leggeri di petrolio o di minerali bitumosi (v.d. 27.10 da 111 a 290), oli medi (v.d. 27.10 da 310 a 390), oli pesanti da gas e combustibili (v.d. 27.10 da 510 a 697) », è prorogato fino al 31 marzo 1980.

Art. 2.

Il presente decreto di proroga sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

Il Ministro delle partecipazioni statali
LOMBARDINI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(4566)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota n. 433 del 7 febbraio 1980 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la

conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Parma presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Bonelli dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ricci Silvano, rappresentante del genio civile;

Bacchini rag. Aurelio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Dalla Noce dott. Giuseppe, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Monica Enore, Rossi Corrado, Zanettini Nicolas, Pasquali Renato, Battistini Umberto, Baldini Franco e Miano Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Dallaglio dott. Sergio, Barchi dott. Eros, Gambara avv. Enrico e Zerbini Gianluca, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gaboardi geom. Vinicio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4316)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota n. 3744 dell'8 febbraio 1980 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Giuseppe Di Massa, rappresentante della CISL, dimissionario, con il sig. Francesco Consoli;

Decreta:

Il sig. Francesco Consoli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Giuseppe Di Massa, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4317)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce — tra l'altro — che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1268 del 14 febbraio 1980 con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante effettivo della CISL sig. Paolo Quadretti, dimissionario, con il sig. Ettore Bettinetti, già membro supplente, e questo ultimo con il sig. Giorgio Gentili, in qualità di membro supplente;

Decreta:

I signori Ettore Bettinetti e Giorgio Gentili sono nominati rispettivamente membro effettivo e supplente, quali rappresentanti della CISL, in sostituzione del sig. Paolo Quadretti, dimissionario, e del sig. Ettore Bettinetti, da membro supplente a membro effettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4318)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salonpas italiana S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di prodotti farmaceutici di origine e provenienza Giappone la ditta Salonpas italiana S.r.l. di Roma ha effettuato un paga-

mento anticipato di $ U.S.A. 113.900 di cui al mod. *B*-Import n. 4.812.276 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Roma in data 3 luglio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma tra il 5 gennaio 1978 ed il 22 settembre 1978 con un ritardo, quindi, di 885-1144 giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione relativamente a merce per $ U.S.A. 39.000 e che per il rimanente importo di $ U.S.A. 74.900 la società interessata non ha a tutt'oggi provveduto alla sua nazionalizzazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706609 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha addotto difficoltà finanziarie di tale gravità da non permettere le spese di sdoganamento della merce, oltre a pretese contestazioni con il Lloyd Triestino, che peraltro non giustificano il mancato impegno valutario, anche considerando la modesta cifra occorrente per lo sdoganamento della merce in relazione ai carichi finanziari derivanti dall'esborso anticipato, delle spese di immagazzinaggio presso la dogana in tale lasso di tempo, nonché dall'utile che avrebbe potuto realizzare dalla commercializzazione della merce stessa;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta, per conto dell'interessata, dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Roma con istanza del 18 dicembre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente finanziaria riguardante la società stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salonpas italiana di Roma mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Roma nella misura del 5% di $ U.S.A. 113.900, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3993)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Associated Engineering Italy S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di attrezzature meccaniche e di tornio automatico di origine e provenienza R.F.T. la ditta Associated Engineering Italy S.p.a. di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 159.632 di cui al mod. *B*-Import n. 4224013 rilasciato dal Banco di Roma di Torino, in data 23 ottobre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 22 giugno 1976 per D.M. 22.145 ed il 4 novembre 1977 per D.M. 78.285 con ritardi, quindi, di cinquecentootto e milleventotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 813637 del 24 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi nello sdoganamento imputandoli al fatto che il pagamento anticipato di cui trattasi è stato effettuato nel contesto di una operazione che inizialmente presentava modalità sostanzialmente diverse da quelle in seguito effettivamente realizzatasi; infatti la medesima ditta italiana ha sostituito l'oggetto delle proprie importazioni, considerando i macchinari originariamente ordinati inidonei rispetto alle proprie esigenze aziendali;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importa-

zione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Associated Engineering Italy S.p.a. mediante fidejussione del Banco di Roma di Torino nella misura del 5% di D.M. 159.632 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3994)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fotoreflex S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di trecento cineprese di origine Giappone e provenienza R.D.T. la ditta Fotoreflex S.r.l. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 12.793.400 di cui al mod. *B*-Import n. 5450115 rilasciato dalla Banca commerciale italiana - Roma, in data 12 marzo 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 30 settembre 1976 con un ritardo, quindi di giorni centoquarantuno, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario di questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/45013 del 16 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo all'opportunità di procrastinare il pagamento dei diritti doganali a causa delle difficoltà all'epoca determinatesi nella gestione della liquidità aziendale anche in relazione ad uno sfavorevole andamento della domanda;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 30 dicembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fotoreflex S.r.l. di Roma mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Roma nella misura del 5% di Yen 12 milioni 793.400 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3995)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Revoca dell'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cibas Lombardi S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1979, di incameramento della cauzione a suo tempo prestata, ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, dalla Cibas Lombardi S.a.s. di Milano a fronte delle importazioni di cui ai seguenti benestare bancari:

mod. *B*-Import n. 5853190 di Ptas. 214.000;
mod. *B*-Import n. 5853293 di Ptas. 214.200;
mod. *B*-Import n. 6111333 di Ptas. 214.200;

Considerato che il controvalore in lire dei pagamenti anticipati sopra indicati è inferiore a Lit. 10.000.000 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo delle garanzie previste dalla legge 20 luglio 1952, n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 28 aprile 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1979 è revocato.

Art. 2.

Il Ministero del commercio con l'estero provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3997)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montefibre S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di n. 16 macchine tessili del valore complessivo di D.M. 1.287.690, di origine e provenienza Germania Occidentale, la ditta Montefibre S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 128.769 di cui al mod. *B*-Import n. 5374599 rilasciato dal Banco di Roma in data 23 luglio 1976, quale quota anticipata del 10% della fornitura;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli, limitatamente a D.M. 287.846, entro i termini e per il residuo di D.M. 999.844 (di cui rispettivamente D.M. 28.785 e D.M. 99.984 a scarico della citata notifica) il 20 novembre 1976, con un ritardo, quindi, di cinquantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 492908 del 10 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta in parola ha inteso giustificare tale ritardo motivando il tardivo perfezionamento dell'operazione a modifiche apportate sul progetto base delle macchine citate;

Considerato che tali fatti, peraltro non documentati, non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 9 maggio 1977; essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montefibre S.p.a. mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di D.M. 99.984 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3996)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare ad un contratto collettivo di capitalizzazione a premio unico, presentate dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare ad un contratto collettivo di capitalizzazione, a premio unico;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza, sostitutive delle analoghe in vigore, da applicare ad un contratto collettivo di capitalizzazione a premio unico, presentate dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il direttore generale: REBECCHINI

(4383)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartosud di Isoletta di Arce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartosud di Isoletta di Arce (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 1° novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartosud di Isoletta di Arce (Frosinone), è prolungata al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4672)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1980.

Sostituzione di un componente del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e l'art. 5 dello statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), concernente la costituzione del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recanti disposizioni relative ai membri dei consigli di amministrazione e alle nomine governative negli enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977, con il quale è stato ricostituito il comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), per il quadriennio decorrente dalla data del decreto medesimo;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione del comitato amministrativo dell'ISPE sostituendo il dott. Francesco Accardo, di recente deceduto, con altro funzionario del Ministero, in ottemperanza ai citati articoli 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e 5 dello statuto dell'ISPE;

Ritenuto di nominare, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica il dott. Giuseppe Bruno, dirigente superiore del Ministero medesimo;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bruno, dirigente superiore del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è nominato componente del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica in sostituzione del dott. Francesco Accardo e per il periodo decorrente dalla data del presente decreto fino alla scadenza.

Il presente decreto sarà comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il decreto medesimo, sarà, inoltre, comunicato per conoscenza alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1980

Il Ministro: LA MALFA

(4198)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali nei confronti dell'ospedale psichiatrico « S. Maria Maddalena » di Aversa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 18 marzo 1980, con la quale l'ospedale psichiatrico « S. Maria Maddalena » di Aversa, chiede la sospensione della riscossione del carico

di imposte sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) e relativi soprattassa e interessi, afferente l'anno 1977, del complessivo ammontare di lire 355.791.000, iscritto nel ruolo speciale di aprile 1980, adducendo di trovarsi nell'impossibilità di provvedere al pagamento del suddetto importo a causa dell'attuale indisponibilità di fondi, pur vantando crediti nei confronti della regione Campania;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Caserta ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione in quanto, trattandosi di ente morale di diritto pubblico che svolge un importante servizio di assistenza sanitaria, sussiste la necessità di garantire lo svolgimento del servizio stesso;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nello art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico di imposte dirette erariali di complessive L. 355.791.000, dovuto dall'ospedale psichiatrico « S. Maria Maddalena » di Aversa, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Caserta, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare dell'interesse dovuto dal predetto ospedale ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4550)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Disposizioni nazionali per il pagamento dell'aiuto comunitario alla produzione dei foraggi essiccati o trasformati nella campagna di commercializzazione 1980-81.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio del 22 maggio 1978, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, o trasformati, che, fra l'altro, prevede la concessione dell'aiuto alla produzione dei foraggi ottenuti da prodotti raccolti nella Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 114/80 del Consiglio del 15 gennaio 1980;

Visto il regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati o trasformati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati o trasformati, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 332/80 della commissione del 13 febbraio 1980;

Visto il regolamento (CEE) n. 1518/78 della commissione del 30 giugno 1978 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi essiccati o trasformati;

Vista la legge del 13 maggio 1966, n. 303 relativa alla istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974, concernente l'affidamento all'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dei compiti derivanti dall'applicazione dei Regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati, definizione nella quale rientrano i prodotti indicati nell'articolo 1 del citato regolamento (CEE) n. 1117/78;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 giugno 1979, con il quale sono state emanate le disposizioni nazionali per il pagamento degli aiuti comunitari alla produzione dei foraggi essiccati o trasformati nella campagna di commercializzazione 1979-80;

Considerato che le disposizioni, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del succitato decreto ministeriale sono applicabili anche per la campagna di commercializzazione 1980-81 e che occorre completarle con le altre necessarie per l'osservanza, nella indicata campagna, del regime di aiuti, quale risulta modificato dal citato regolamento (CEE) n. 332/80;

Sentiti gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni nazionali per il pagamento degli aiuti comunitari alla produzione dei foraggi essiccati o trasformati contenute negli articoli 2, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 8 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 14 giugno 1979, sono applicabili anche per la campagna di commercializzazione 1980-81.

Art. 2.

Le imprese che soddisfano alle condizioni volute dai regolamenti comunitari citati in premessa e che intendono conseguire gli aiuti dagli stessi previsti, debbono presentare, nei modi e nei termini indicati dal regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978, apposita domanda all'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), per il tramite di quello dei seguenti uffici avente circoscrizione regionale o provinciale ove ha sede l'impresa interessata:

nella provincia autonoma di Bolzano Alto-Adige al locale ispettorato provinciale dell'agricoltura;

nella provincia autonoma di Trento all'assessorato dell'agricoltura;

nelle regioni Molise, Valle d'Aosta, Umbria e Sardegna ai rispettivi assessorati dell'agricoltura;

nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati dell'agricoltura già ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione;

nella regione Marche all'ispettorato compartimentale dell'alimentazione;

nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 332/80 entrato in vigore il 1° marzo 1980, il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di presentazione delle domande prodotte entro il 28 febbraio 1981.

Il pagamento degli aiuti, su esplicita richiesta della parte interessata, viene effettuato anteriormente allo espletamento dei controlli a condizione che l'impresa richiedente presenti un documento comprovante l'avvenuta costituzione, a favore dell'AIMA, di una cauzione di importo corrispondente a quello dell'aiuto di cui si chiede il pagamento.

La cauzione deve essere costituita sottoforma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione riconosciuti, avente egualmente una durata di almeno 150 (centocinquanta) giorni.

La cauzione viene svincolata dopo che, effettuati i controlli, venga accertata l'esistenza del diritto all'aiuto di cui si chiede il pagamento.

Qualora a seguito degli eseguiti controlli, si accerti l'insussistenza del diritto all'aiuto per la totalità o per una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è riconosciuto l'aiuto.

In tal caso, l'AIMA, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Art. 4.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: MARCORA

(4621)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore dal 1° maggio al 31 dicembre 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 che all'art. 16 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro del tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1980, buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata dal 1° maggio al 31 dicembre 1980 la emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore.

Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base di collocamento sono determinati con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

I buoni sono emessi per le seguenti serie:

serie	L	L.	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato, fermo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Il Ministro del tesoro, col decreto di cui al secondo comma dell'art. 1, determina fra le predette categorie di operatori quelle che possono mensilmente concorrere alla assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, le offerte devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, con l'indicazione dell'importo dei buoni e del prezzo a cui si intende sottoscrivere.

Le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

E' consentita da parte di uno stesso richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo richiedente, ivi compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in una unica busta telata con chiusura a ceralacca e chiara indicazione del contenuto da indirizzarsi all'amministrazione centrale della suddetta Banca. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non vengono prese in considerazione.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

L'assegnazione viene effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 7.

Un esemplare del verbale redatto dal funzionario del Tesoro contenente tra l'altro il prezzo di aggiudicazione dei buoni, è trasmesso, a cura del Ministero del tesoro, alla Corte dei conti.

Art. 8.

Con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere disposte emissioni di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia.

Art. 9.

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1980 è autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle Sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — e se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 10.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti tra la data del rimborso e quella di scadenza.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X cap. 2368 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1980.

Art. 11.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, all'atto della emissione dei titoli, apporranno sui titoli stessi l'indicazione dell'anno finanziario, nonchè la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro farà pervenire all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonchè il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nello stesso giorno fissato per la emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal decreto del Ministro del tesoro di cui al comma secondo dell'art. 1 rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni alienati, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

In tal caso la scritturazione in conto sospeso dei relativi interessi verrà autorizzata, in attesa del completamento delle operazioni di consegna dei buoni ordinari del Tesoro, dalla Direzione generale del tesoro con lettera diretta all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 13.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1980 restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1980
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 379

(4674)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 9 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	849,80	849,80	849,85	849,80	849,75	849,80	849,70	849,80	849,80	849,80
Dollaro canadese	720,90	720,90	720 —	720,90	720,30	720,80	720,44	720,90	720,90	720,90
Marco germanico	470,78	470,78	471 —	470,78	470,80	470,68	470,80	470,78	470,78	470,80
Fiorino olandese	426,66	426,66	427 —	426,66	426,65	426,76	426,87	426,66	426,66	426,65
Franco belga	29,245	29,245	29,26	29,245	29,25	29,24	29,25	29,245	29,245	29,25
Franco francese	201,18	201,18	201,35	201,18	201,15	201,18	201,23	201,18	201,18	201,20
Lira sterlina	1937,10	1937,10	1937 —	1937,10	1935,75	1937,80	1937 —	1937,10	1937,10	1937,10
Lira irlandese	1747,30	1747,30	1748 —	1747,30	1747,50	—	1747 —	1747,30	1747,30	—
Corona danese	150,16	150,16	150,10	150,16	150,05	150,16	150,15	150,16	150,16	150,15
Corona norvegese	172,06	172,06	172,10	172,06	172,05	172,06	172,16	172,06	172,06	172,10
Corona svedese	200,49	200,49	200,33	200,49	200,30	200,45	200,41	200,49	200,49	200,45
Franco svizzero	508,80	508,80	508,90	508,80	509,35	508,88	509,10	508,80	508,80	508,90
Scellino austriaco	65,93	65,93	66,03	65,93	65,98	65,93	66,627	65,93	65,93	65,95
Escudo portoghese	17,30	17,30	17,22	17,30	17,22	17,30	17,20	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	11,93	11,93	11,93	11,93	11,90	11,93	11,924	11,93	11,93	11,93
Yen giapponese	3,67	3,67	3,68	3,67	3,66	3,67	3,664	3,67	3,67	3,67

Media dei titoli del 9 maggio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	64,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,350
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	83,650
» 6 % » » 1970-85	79,950
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	74,825
» 9 % » » 1975-90	79,075
» 9 % » » 1976-91	81,025
» 10 % » » 1977-92	86,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,700
» » » » 1- 8-1978/80	99,600
» » » » 1-10-1978/80	99,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,250
» » » » 1- 7-1979/81	99 —
» » » » 1-10-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	98,300
» » » » 1- 7-1979/82	97,900
» » » » 1-10-1979/82	97,700
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,925
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,975
» » » 12 % 1- 4-1982	95,725
» » » 12 % 1-10-1983	93,675
» » » 12 % 1- 1-1984	93,450
» » » 12 % 1- 4-1984	93,300
» » » 12 % 1-10-1984	92,700
» » » 12 % 1-10-1987	93 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	849,75
Dollaro canadese	720,67
Marco germanico	470,79
Fiorino olandese	426,765
Franco belga	29,247
Franco francese	201,205
Lira sterlina	1937,05
Lira irlandese	1747,15
Corona danese	150,155
Corona norvegese	172,11
Corona svedese	200,43
Franco svizzero	508,99
Scellino austriaco	65,978
Escudo portoghese	17,25
Peseta spagnola	11,927
Yen giapponese	3,667

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Nuovi criteri per la determinazione della somma di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319;

Viste le delibere in data 13 maggio 1977, 26 luglio 1978 e 22 giugno 1979, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 160 del 14 giugno 1977, n. 219 del 7 agosto 1978 e n. 177 del 29 giugno 1979, con le quali sono stati stabiliti i criteri previsti dall'art. 18 della citata legge n. 319/1976 per la determinazione della somma dovuta ai comuni o ai consorzi intercomunali da parte dei complessi produttivi, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi;

Considerato che con le predette delibere la formula proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici è stata integrata con un coefficiente di riduzione «r» avente carattere di temporaneità;

Ritenuto che, in relazione alle nuove disposizioni della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ed al tempo decorso dalla emanazione delle precedenti delibere, è opportuno eliminare dalla formula proposta il coefficiente di riduzione «r» per incentivare il risanamento delle acque;

Delibera:

A decorrere dalla data della presente delibera, i criteri previsti dall'art. 18 della legge n. 319/1976, per la determinazione della somma che i complessi produttivi devono corrispondere ai comuni o ai consorzi intercomunali, a titolo di parziale compenso dei danni provocati dai propri scarichi, sono quelli indicati nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera.

La presente delibera, unitamente all'annesso allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1980

Il Presidente: COMPAGNA

ALLEGATO

Art. 18 della legge n. 319/1976

FORMULA DI TASSAZIONE

$$T = KCV$$

dove:

T = somma da corrispondere in L./anno;

K = coefficiente di qualità;

C = parametro di costo medio unitario di depurazione di un liquame urbano in un impianto di media grandezza, espresso in L./mc;

V = volume acqua scaricata in mc/anno.

Il coefficiente K prevede tre classi di insediamenti produttivi riportate nella tabella 3.

L'identificazione di tali insediamenti produttivi è stata effettuata sulla base della «Classificazione delle attività economiche» dell'I.S.T.A.T. (serie C N 5 gennaio 1971) predisposta per i censimenti generali dell'industria e del commercio.

L'attribuzione degli insediamenti produttivi alle varie classi è stata definita con riferimento al carico inquinante medio per metro cubo di acqua scaricata, determinato con il metodo della «popolazione equivalente» utilizzando i risultati di studi svolti dall'Istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. (I.R.S.A.).

Per tale attribuzione i quantitativi di acqua scaricata sono stati valutati sulla base dei prelievi medi di acqua dolce effettuati dalle diverse categorie industriali, escludendo le acque di mare prelevate per scopi di raffreddamento.

I valori numerici da attribuire al coefficiente K sono riportati nelle tabelle 1 e 2.

La tabella 1 si applica fino al raggiungimento dei limiti della tabella C. L'intervallo assegnato per ogni classe ha la finalità di consentire la scelta del valore più opportuno di K da attribuire ai diversi insediamenti produttivi per tener conto delle differenze negli apporti inquinanti dei singoli insediamenti produttivi benché assegnati ad una medesima classe, nonché di altri fattori dipendenti da situazioni locali.

La tabella 2 si applica nei sei anni successivi al termine previsto dalla legge per il raggiungimento dei limiti della tabella C.

L'aumento progressivo dei valori di K nei tre successivi bienni ha la finalità di incentivare la costruzione degli impianti di depurazione da parte dei complessi produttivi per il raggiungimento degli obiettivi finali fissati nella tabella A.

Tale aumento non si applica agli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, i cui scarichi risultino allineati ai limiti della tabella C. Per detti insediamenti il coefficiente K rimarrà costante nei tre bienni di applicazione e pari ai valori riportati nella tabella 2 per il primo biennio.

Al coefficiente C, parametro di costo medio unitario di depurazione, è stato attribuito il valore di L. 25 al mc. Tale parametro verrà periodicamente aggiornato dal Comitato di Ministri in relazione alla variazione dei costi.

Per quanto concerne la determinazione del termine V, ove non sia possibile effettuare a cura dell'autorità competente la misura diretta della quantità di acqua scaricata, potrà farsi riferimento alla quantità di acqua prelevata, applicando al volume misurato un opportuno coefficiente di riduzione che tenga conto delle perdite e delle quantità di acqua consumate nel corso del processo di lavorazione.

Qualora non si possa provvedere alla misura diretta del volume scaricato o prelevato, si potrà, almeno in un primo tempo, fare riferimento alla quantità di acqua dichiarata nella denunzia per l'autorizzazione allo scarico.

Nel calcolo del volume V non saranno considerate le quantità di acqua di mare, frequentemente usate come acqua di raffreddamento, anche se scaricate promiscuamente ad acque dolci, purché siano osservati all'atto dello scarico i limiti di temperatura prescritti.

Per la determinazione del volume V si farà riferimento alla quantità di acqua dolce.

Le acque di eduzione o di processo delle miniere, non sono soggette alla tassa di cui trattasi, qualora presentino caratteristiche qualitative non inferiori a quelle del corpo idrico in cui sversano.

TABELLA 1

COEFFICIENTE DI QUALITA' K DA APPLICARE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DELLA TABELLA C

Classe	Scarichi entro i limiti della tabella A	Scarichi entro i limiti della tabella C	Scarichi oltre i limiti della tabella C
1	0	0,2	0,4 - 0,6
2	0	0,3	0,6 - 1,0
3	0	0,4	1,0 - 2,0

TABELLA 2

COEFFICIENTI DI QUALITA' K DA APPLICARE NEI SEI ANNI SUCCESSIVI AL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DELLA TABELLA C.

Classe	Scarichi entro i limiti della tabella A	Scarico oltre i limiti della tabella A		
		1° biennio (*)	2° biennio	3° biennio
1	0	0,2	0,4	0,6
2	0	0,3	0,6	1,0
3	0	0,4	1,0	2,0

(*) Tali valori rimangono costanti anche nei due successivi bienni per gli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, i cui scarichi risultino allineati ai limiti della tabella C.

TABELLA 3

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Codice ISTAT	Insediamenti produttivi
	CLASSE 1
3.01 A	Industria molitoria e della pastificazione
3.04	Industria del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
3.05	Industrie delle calzature
3.07	Industrie del legno
3.08	Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno
3.09	Industrie metallurgiche
3.10	Industrie meccaniche escluse le galvaniche (codice ISTAT 3.10.1947)
3.11	Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazione affini
3.17	Industrie poligrafiche, editoriali e affini
3.19	Industrie dei prodotti delle materie plastiche
3.20	Industrie manifatturiere varie
5.	Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore, di acqua calda e di gas
	CLASSE 2
2.01	Estrazione di minerali metalliferi
2.02	Estrazione di minerali non metalliferi
3.01 H	Industria idrominerale e delle bevande analcoliche
3.02	Industrie del tabacco
3.03	Industrie tessili
3.12	Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi
3.13	Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
3.14	Industria della gomma
3.15	Industrie della produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche
3.16	Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica
3.18	Industria foto-fono-cinematografica
	CLASSE 3
1.02	Zootecnica
3.01 B	Industria dolciaria
3.01 C	Industria conserviera
3.01 D	Industria casearia
3.01 E	Industria dei grassi vegetali ed animali
3.01 F	Industrie alimentari varie
3.01 G	Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool
3.06	Industrie delle pelli e del cuoio
3.10.47	Industrie dei trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli

Nota. — Tutti gli insediamenti produttivi non indicati nelle classi riportate si intendono inseriti nella classe 1.

(4663)

Definizione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la delibera in data 4 febbraio 1977, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977, con la quale sono stati determinati i criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 della citata legge n. 319/1976;

Considerato che, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17 della citata legge 24 dicembre 1979, n. 650, occorre definire, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;

Visti i pareri a tutt'oggi pervenuti dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il parere unitariamente espresso dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, dalla Confederazione generale della agricoltura italiana, dalla Confederazione italiana coltivatori e dall'Associazione italiana allevatori;

Considerato che, nonostante i ripetuti solleciti, non sono ancora pervenuti i pareri delle altre regioni e che, in relazione alla scadenza fissata dalla legge, è necessario provvedere alla prescritta definizione;

che le regioni Lazio e Liguria nonché l'Unione nazionale frantoiani oleari hanno prospettato altresì l'esigenza di assimilare i frantoi oleari e le cantine vinicole agli insediamenti civili;

che l'Associazione piscicoltori italiani (A.P.I.) con telegramma in data 25 marzo 1980 e con atto in data 4 aprile 1980 ha chiesto che, in relazione al disposto dell'ultimo comma del citato art. 17, si provveda specificamente alla classificazione degli allevamenti ittici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico-scientifico di questo Comitato, il quale ha espresso il proprio parere con voto n. 152 emesso nell'adunanza del 21 marzo 1980;

Ritenuto che i frantoi oleari e le cantine vinicole, quando non diano luogo ad attività connesse, ai sensi del secondo comma dell'art. 2135 del codice civile, non possono comprendersi tra le imprese agricole e quindi non sono suscettibili di assimilazione agli insediamenti civili;

che è peraltro opportuno raccomandare alle regioni di esaminare ed adottare con tempestività provvedimenti idonei per la realizzazione di strutture centralizzate di depurazione onde superare le enunciate difficoltà;

che, in relazione alla richiesta avanzata dall'A.P.I., occorrono ulteriori elementi di giudizio;

che è opportuno fissare in 40q/Ha il limite di peso vivo di bestiame, in quanto conforme alle precedenti determinazioni adottate da questo Comitato con l'allegato 5 alla delibera 4 febbraio 1977;

che tale limite può essere ritenuto valido non solo per gli allevamenti di bovini e suini, ma anche per quelli avicoli e cunicoli nonché degli equini e degli ovini;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono considerati insediamenti civili le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le seguenti caratteristiche:

a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

c) imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo di 40 q.li di peso vivo di bestiame;

d) imprese di cui al precedenti punti *a*), *b*), *c*) che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Le regioni sono invitate ad esaminare ed adottare con tempestività provvedimenti idonei per la realizzazione di strutture centralizzate di depurazione atte a superare le difficoltà prospettate riguardanti i frantoi oleari e le cantine vinicole.

Si fa riserva di corrispondere a quanto richiesto dall'A.P.I. dopo aver acquisito ulteriori elementi di giudizio.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1980

Il Presidente: COMPAGNA

(4664)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 4 marzo 1980, n. 2761, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno della ex Roggia Morosina in località S. Lazzaro del comune di Bassano del Grappa (Vicenza) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappali 510 (mq 365), 511 (mq 611), 512 (mq 93) e 513 (mq 93) della superficie complessiva di mq 1162 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 21 maggio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto medesimo.

(4502)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Seriate

Con decreto 4 marzo 1980, n. 2727, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in sponda destra del fiume Serio in comune di Seriate (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8/b mappali 4550, 4585, 4588, 4589 della superficie di Ha 0.14.05 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 marzo 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto medesimo.

(4503)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 1° marzo 1980, n. A/476 Serv. 1°, il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di rettore dell'Università di Bologna, è stato autorizzato ad accettare dalla ditta G.D. S.p.a. Costruzioni meccaniche fonderie di Bologna, l'ulteriore donazione costituita da una somma di L. 350.000.000 da destinare alla ristrutturazione di un fabbricato nell'ambito del policlinico « S. Orsola » per le esigenze didattiche, di ricerca e assistenziali della cattedra di ematologia e della relativa scuola di specializzazione.

(4583)

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 9 aprile 1980, n. 254/1.14.2. Div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Modena di una somma di L. 2.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica per l'attuazione del programma di studio sulla epidemiologia e clinica dello stato di portatore di HBsAg.

(4584)

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 9 aprile 1980, n. 255/1.14.2. Div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla S.p.a. Ciba Geygi di una somma di L. 433.334 da destinare al pagamento del compenso a favore del titolare della borsa di studio istituita presso la clinica neurologica dell'ateneo modenese per ricerche cerebrovascolari.

(4585)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 24 marzo 1980, n. 89/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da « La Metalli industriale S.p.a. » di Roma la donazione di L. 500.000 da destinare al laboratorio scienza dei metalli presso l'istituto di chimica fisica dell'Università stessa.

(4587)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 25 marzo 1980, n. 90/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla azienda autonoma di turismo di Firenze la donazione di L. 2.000.000 da destinare al museo geologico « La Specola » per il restauro delle strutture espositive delle cere anatomiche.

(4588)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 24 marzo 1980, n. 88/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal defunto prof. Morettini Alessandro, il legato di L. 4.000.000 in titoli, da destinare alla « Fondazione Iginio Morettini » presso la facoltà di scienze agrarie e forestali dell'Università stessa.

(4586)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 11 febbraio 1980, concernente la proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.F.T. Villanova Firgat, in Torino, stabilimento di Villanova d'Asti, ora R.F.T.-Riv-Firgat, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1980, deve essere apportata la seguente rettifica: nel dispositivo, al primo comma, in luogo della data 1° gennaio *1980* leggasi 1° gennaio *1979*.

(4578)

Nel decreto ministeriale 12 febbraio 1980, concernente la proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.F.T. Villanova Firgat, in Torino, stabilimento di Villanova d'Asti, ora R.F.T.-Riv-Firgat, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) al quarto comma, in luogo della data 1° gennaio *1980* leggasi 1° gennaio *1979;*

2) nel dispositivo, al primo comma, in luogo della data 30 marzo *1980*, leggasi 30 marzo *1979*.

(4579)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 22 dicembre 1979, concernente « Modificazioni alle caratteristiche del distintivo previsto dall'art. 137 del testo unico delle norme della circolazione stradale e del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1980, alla fine della prima premessa, dove è scritto: « approvato con *regio decreto* 15 giugno 1959, n. 393 », leggasi: « approvato con *decreto del Presidente della Repubblica* 15 giugno 1959, n. 393 ».

(4580)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

1) Massini Raffaello, nato a Macerata il 4 agosto 1928 . . . . punti 100 su 100
2) Bosco Giuseppe, nato a Caserta il 25 gennaio 1919 . . . . » 95 »
3) Minutoli Ignazio, nato a Messina il 25 gennaio 1937 . . . . » 95 »
4) Siniscalchi Ciro, nato a Napoli il 17 luglio 1942 . . . . » 92 » » 92 »
5) Giampaglia Giovanni, nato a Roma l'8 febfraio 1942 . . . . » 90 »
6) Ioni Pierpaolo, nato a Piobbico il 29 giugno 1936 . . . . » 90 »
7) Mingrino Armando, nato ad Enna il 18 ottobre 1942 . . . . » 90 »
8) Carpagnano Francesco, nato a Barletta il 23 novembre 1941 . . . . » 85 »
9) Fratini Ernesto, nato a Pescara il 21 ottobre 1942 . . . . » 85 »
10) Triggiani Edoardo, nato a Rodi Garganico l'11 marzo 1940 . . . . » 82 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4601)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 336 San/Co in data 19 giugno 1979, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1978;

Considerato doversi provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Considerato che i suddetti posti di medico condotto sono stati messi a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alle leggi n. 3 dell'8 gennaio 1979 e n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il proprio decreto n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è costituita come segue:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Peruzzo prof. Luciano, primario chirurgo dell'ospedale « S. Anna » di Como;

Stabilini prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale « S. Anna » di Como;

Sangalli dott. Edoardo, medico condotto di Grandola ed Uniti.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 30 gennaio 1980

p. *Il presidente*: MALDINI

(4522)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(1601/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(1696/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI MEZZOLOMBARDO

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Mezzolombardo (Trento).

(1600/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1633/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;
un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viterbo.

(1611/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viterbo.

(1611-bis/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario radiologo;
un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 3 gennaio 1980, n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena).

(1603/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI FASANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria;
cinque posti di assistente di pronto soccorso;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(1605/S)

OSPEDALE CIVILE DI VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsicovetere (Potenza).

(1602/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980, n. 12.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 22. Regolamento interno del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 22, è modificato come segue:

« Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato ».

Viene aggiunto, dopo il secondo, il seguente comma:

« Di ogni seduta pubblica si redige anche e si pubblica il resoconto integrale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osserrvare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *gennaio* 1980 (*atto n.* 1479) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 3 *marzo* 1980.

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980, n. 13.

Integrazione finanziamenti a favore delle comunità montane dell'Umbria per ripiano deficit conseguente ad interventi di forestazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione di finanziamenti regionali per opere di forestazione eseguite dalle comunità montane a tutto l'anno 1978 a norma delle leggi regionali 24 luglio 1978, n. 32, e precedenti, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 1.500.000.000 con iscrizione al cap. 8350 « Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo », del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

All'onere suddetto si fa fronte — ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell'esercizio 1979, appositamente integrato con legge regionale del 19 dicembre 1979, n. 66.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1980 le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della predetta legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 2.

Lo stanziamento di L. 1.500.000.000 disposto con la presente legge è ripartito tra le comunità montane come segue:

A) Alto Tevere Umbro - Città di Castello	L.	350.000.000
B) Alto Chiascio - Gubbio	»	140.000.000
C) Monte Subasio - Valtopina . . .	»	170.000.000
D) Valnerina - Norcia	»	115.000.000
E) Monti Martani - Spoleto	»	75.000.000
F) Valle del Nera e M. S. Pancrazio - Terni	»	110.000.000
G) Amerino e Croce di Serra - Guardea	»	15.000.000
H) Monte Peglia e Selva di Meana - San Venanzo	»	480.000.000
I) Monti del Trasimeno - Perugia . .	»	45.000.000
Sommano . . .	L.	1.500.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *gennaio* 1980 (*atto n.* 1482) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 3 *marzo* 1980.

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980, n. 14.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle regioni con l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali, per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela ed alle relative sanzioni.

Art. 2.

Proposte di indicazione sui vincoli

La giunta regionale, i comuni ed i consorzi urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, nonché le comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, possono formulare proposte ed indicazioni alle commissioni provinciali di cui al successivo articolo in ordine agli elenchi ed ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 3.

Commissioni provinciali

La commissione regionale tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, articolata in due sottocommissioni con competenza l'una per la provincia di Perugia e l'altra per la provincia di Terni ed integrata così come stabilito ai successivi commi, esercita le funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La sottocommissione è presieduta dall'assessore regionale presidente della commissione tecnico-amministrativa o dall'altro assessore membro della medesima ed è composta da tre esperti dipendenti regionali e da otto membri esperti in urbanistica, assetto del territorio, programmazione, economia, beni culturali e ambientali e materie giuridiche designati dal consiglio regio-

nale tratti per suddivisione dalla totalità degli esperti membri della commissione tecnico-amministrativa con atto regolamentare della commissione stessa.

Le sottocommissioni sono integrate dal sovraintendente per i beni architettonici ed artistici e dal sovraintendente per i beni archeologici o da un loro delegato nonché dal sindaco e dal presidente del consorzio comprensoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, o dal presidente della comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, nelle cui competenze territoriali ricada la proposta di vincolo, o da loro delegato.

Art. 4.

Approvazione degli elenchi delle cose e località soggette a tutela

Gli elenchi delle cose e delle località predisposti dalle commissioni provinciali dopo la pubblicazione di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono approvati dalla giunta regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della medesima legge e la deliberazione relativa costituisce adozione di elementi del piano urbanistico territoriale regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'elenco delle località e dalla notificazione amministrativa delle cose, ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 29 gugno 1939, n. 1497, i proprietari possessori o detentori possono inoltrare ricorso al consiglio regionale.

Decorso il termine di cui al comma precedente, il consiglio regionale approva con legge i vincoli in via definitiva e le determinazioni, prescrizioni e previsioni approvate costituiscono contenuto del piano urbanistico territoriale regionale ai sensi dall'art. 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 40.

Art. 5.

Subdelega di funzioni amministrative ai comuni

Sono subdelegate ai comuni, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose ed immobili comprese negli elenchi delle bellezze naturali, le funzioni amministrative riguardanti:

le autorizzazioni per l'esecuzione di opere di sistemazione agraria, idraulica e forestale, con esclusione di qualsiasi intervento di trasformazione, nonché per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano;

le autorizzazioni per l'installazione di condotte o di palificazioni la cui esecuzione interessi esclusivamente il territorio comunale;

le autorizzazioni per la posa in opera di cartelli ed altri mezzi di pubblicità;

le autorizzazioni per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo con il mantenimento delle destinazioni d'uso precedenti o residenziali così come definiti all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

l'adozione dei provvedimenti di rimessa in pristino, di demolizione e di irrogazione di sanzione pecuniaria di cui agli articoli 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, eccettuata la valutazione dell'indennizzo che è attribuita all'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Procedure per la formazione degli atti amministrativi comunali

Le autorizzazioni e i provvedimenti di cui al precedente art. 5 sono rilasciati ed adottati dal sindaco o da un suo delegato conformemente al parere della commissione edilizia comunale, integrata, ai fini della presente legge, da due esperti in materia di beni storico-artistici ed ambientali, quali membri effettivi. I membri effettivi ed i rispettivi supplenti sono nominati dal consiglio comunale con voto limitato mediante deliberazione sottoposta al solo visto di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'avviso di convocazione della commissione edilizia, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, è inviato sia ai membri effettivi che ai membri supplenti.

Gli esperti in materia di beni storico artistici ed ambientali restano in carica fino al rinnovo della commissione a cui sono aggregati e si procede, da parte del comune, alla loro ridesignazione in corrispondenza al rinnovo della commissione edilizia municipale.

L'atto amministrativo assunto dal sindaco ai sensi dei precedenti commi, ha carattere di definitività, eccettuato il caso di annullamento di ufficio di cui al successivo art. 10.

Art. 7.

Subdelega di funzioni amministrative ai consorzi comprensoriali e alle comunità montane

Sono subdelegate al consiglio direttivo dei consorzi comprensoriali di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, ed alla giunta delle comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose ed immobili comprensi negli elenchi delle bellezze naturali, le funzioni amministrative riguardanti:

le autorizzazioni per la modificazione di elementi costitutivi del paesaggio e per l'esecuzione di opere e manufatti non delegate ai comuni ai sensi del precedente art. 5;

l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con obbligo di trasmissione immediata di copia degli atti relativi alle commissioni provinciali di cui al precedente art. 3 ai fini dell'imposizione del vincolo.

Art. 8.

Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali

Le autorizzazioni e i provvedimenti di cui al precedente art. 7 sono assunti dal consiglio direttivo del consorzio o della giunta della comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, sentito il parere di una commissione comprensoriale composta da tre esperti in materia sia di beni storico-artistici che di beni ambientali.

Gli esperti componenti la commissione comprensoriale sono designati dall'assemblea del consorzio o dal consiglio della comunità montana con voto limitato.

Gli esperti componenti la commissione comprensoriale durano in carica fino al rinnovo dell'assemblea e del consiglio del consorzio o della comunità montana.

Gli atti amministrativi assunti dal consiglio direttivo o dalla giunta dell'organismo comprensoriale ai sensi del primo comma del precedente articolo, hanno carattere di provvedimento definitivo eccettuato il caso di annullamento di ufficio di cui al successivo art. 10.

Art. 9.

Poteri sostitutivi

L'esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti subdelegati.

In caso di persistente inerzia dell'ente subdelegato la giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro quindici giorni, decorsi i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la giunta stessa.

Art. 10.

Criteri per l'esercizio delle funzioni subdelegate e annullamento straordinario degli atti subdelegati

Per l'esercizio delle funzioni subdelegate la giunta e il consiglio regionale impartiscono direttive agli enti subdelegatari.

Le direttive impartite dal consiglio possono contenere disposizioni vincolanti ed in tal caso tali disposizioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

La giunta regionale, per gravi motivi di interesse generale, sentita la commissione consiliare competente nonché la commissione provinciale di cui all'art. 3 della presente legge, può annullare gli atti amministrativi assunti dagli enti subdelegati, entro il termine di diciotto mesi dalla conoscenza dell'atto medesimo, con la stessa procedura di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 11.

Individuazione dell'organo competente

Tutte le funzioni indicate nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, sono esercitate dalla giunta regionale quando nella legge e nel decreto predetti si legga « Ministro » o « Ministero » e dal consiglio regionale quando si legga « Governo ».

Art. 12.

Norma finanziaria

All'onere per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate con la presente legge ai comuni, ai consorzi comprensoriali ed alle comunità montane, sarà fatto fronte con i fondi da assegnarsi da parte dello Stato per le finalità previste dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

All'iscrizione in bilancio dei fondi suddetti si provvederà con le modalità di cui all'art. 28, primo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 13.
Norma transitoria

Fino a quando il consiglio comunale subdelegatario non abbia integrato la commissione edilizia od urbanistica ai sensi dell'art. 6 della presente legge, le funzioni amministrative subdelegate all'ente sono esercitate dalla giunta regionale.

Fino a quando il consiglio di amministrazione del consorzio comprensoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, e la giunta della comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, non potranno avvalersi della commissione di esperti di cui all'art. 8 della presente legge, le funzioni amministrative subdelegate all'ente sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 14.
Norma finale

Per permettere una corretta programmazione e gestione dell'attività e delle funzioni amministrative connesse al territorio, nella sua accezione comprensiva dell'ambiente, delle risorse naturali e dei beni culturali, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali n. 6 del 17 gennaio 1977 e n. 66 del 5 dicembre 1978, le funzioni di cui alla legge regionale n. 39 del 3 giugno 1975 sono esercitate dai consorzi disciplinati dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, sempre che gli statuti dei medesimi consorzi vengano adeguati agli scopi ed ai principi di cui agli articoli 1 e 4 della citata legge regionale n. 39, in quanto applicabili. I consorzi previsti dalla legge regionale n. 40 del 3 giugno 1975 si sostituiscono, a tutti gli effetti, ai consorzi previsti dalla legge regionale n. 39 del 3 giugno 1975, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 15.
Efficacia delle norme

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 gennaio 1980 (atto n. 1483) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 1980.

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980, n. 15.

Modifiche al « calendario venatorio 1979-80 » ed integrazioni alla legge regionale « conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale e disciplina della caccia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo e l'ottavo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 39 del 3 agosto 1979, modificata con legge regionale 15 ottobre 1979, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« La stagione venatoria 1979-80 ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 10 marzo 1980 ».

« Dal 1° al 10 marzo 1980 la caccia è consentita su tutto il territorio della regione solo da appostamento che deve essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato o scarico o in custodia e solo alle seguenti specie, colombaccio, volpe e donnola ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale n. 39 del 3 agosto 1979, modificato con legge regionale n. 57 del 15 ottobre 1979 è sostituito dal seguente:

Orari.

L'esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito specificati e termina al tramonto:

dal 18 agosto al 2 settembre 1979, dalle ore 5,30 al tramonto;

dal 16 settembre al 30 settembre 1979, dalle ore 6 al tramonto;

dal 1° ottobre al 31 ottobre 1979, dalle ore 5,30 al tramonto;

dal 1° novembre al 30 novembre 1979, dalle ore 6,30 al tramonto;

dal 1° dicembre al 31 dicembre 1979, dalle ore 7 al tramonto;

dal 1° gennaio al 31 gennaio 1980, dalle ore 7 al tramonto;

dal 1° febbraio al 28 febbraio 1980, dalle ore 6,30 al tramonto;

dal 1° marzo al 10 marzo 1980, dalle ore 5,30 al tramonto.

Art. 3.

All'art. 15 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« L'elenco delle specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia di cui al presente articolo sono modificati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, con proprio atto provvede a recepire tali variazioni ».

Art. 4.

Al settimo comma dell'art. 15 e all'art. 16 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, le parole « l'ultimo giorno di febbraio » e « all'ultimo giorno di febbraio » sono sostituite rispettivamente con « il 28 febbraio » e « al 28 febbraio ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 febbraio 1980 (atto n. 1421) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 1980.

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980, n. 16.

Disciplina dei corsi liberi a carattere professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina i corsi liberi a carattere professionale organizzati da scuole e enti privati, i corsi svolti da aziende nell'ambito dei propri programmi produttivi e tutti gli altri corsi in precedenza sottoposti alla vigilanza dei disciolti consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Le attività di cui al primo comma devono essere programmate in armonia con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei piani annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale adottati dalla Regione ai sensi della vigente normativa comunitaria statale e regionale.

Art. 2.

I soggetti promotori dei corsi di cui all'art. 1 devono:

disporre di locali rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza e di idonei mezzi tecnici e didattici;

affidare l'incarico di direzione e di insegnamento a personale in possesso dei necessari requisiti professionali e secondo le norme contrattuali vigenti.

Art. 3.

I soggetti promotori dei corsi comunicano, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, i programmi di attività che intendono effettuare nell'anno successivo.

Le proposte di cui al precedente comma devono indicare:

a) finalità del corso con particolare riferimento alla situazione economica locale;

b) requisiti di ammissione degli allievi;

c) livello didattico e profilo professionale;

d) programmi ed orari di insegnamento e delle esercitazioni pratiche, specificando la durata del corso in mesi ed in ore, e se si tratta di corso diurno o serale;

e) elenco del personale preposto ai corsi;

f) assicurazioni stipulate a favore degli allievi;

g) previsione del numero degli iscritti, nonché del numero minimo e massimo di allievi per l'attuazione del corso;

h) planimetria dei locali con unita dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;

i) quota di iscrizione, di frequenza e di ogni altro contributo economico richiesto agli allievi;

l) tipo di pubblicità che intende effettuare.

Art. 4.

La giunta regionale prende atto delle proposte formulate ai sensi dell'art. 3 dai soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2 tenuto conto della rispondenza delle proposte stesse alle previsioni di cui agli strumenti di programmazione regionale.

La data di inizio dei corsi deve essere notificata alla Regione almeno quindici giorni prima con apposita comunicazione scritta alla quale deve essere allegato l'elenco degli iscritti.

Art. 5.

Al termine dei corsi agli allievi viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto previo superamento di una prova finale.

Il calendario delle prove finali dovrà essere comunicato al competente ufficio regionale almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove.

Ad istanza del soggetto promotore l'attestato di frequenza è vistato dal presidente della Regione o suo delegato.

Art. 6.

La Regione esercita sui corsi liberi comunque effettuati l'attivita di vigilanza ad essa attribuita dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La mancata rispondenza dei corsi ai requisiti stabiliti dalla presente legge comporta la revoca della presa d'atto da parte della Regione e la conseguente impossibilità di apporre il visto di cui all'art. 5.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 febbraio 1980 (atto n. 1494) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 1980.

(3010)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1980, n. 13.

Disciplina del servizio di formazione e orientamento professionale in Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Capo I

FINALITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE (S.F.O.P.)

Art. 1.

Finalità

La regione Basilicata, per assicurare ai cittadini uguaglianza di opportunità professionali e culturali e per favorire la loro partecipazione allo sviluppo della realtà regionale ed alla vita sociale, disciplina l'attività di orientamento e formazione professionale nei settori produttivi di beni e servizi pubblici e privati, compresi quelli sociali, in conformità con il dettato della legge quadro nazionale.

La formazione e l'orientamento professionale costituiscono un servizio d'interesse pubblico (S.F.O.P.) che è strumento di raccordo tra la politica attiva del lavoro e la scuola, e che concorre a potenziare il fattore umano nella capacità di gestire il progresso scientifico-tecnologico e l'espansione dei processi democratici.

Tale servizio si inserisce nel quadro della programmazione economica e socio-sanitaria, e tende a favorire, coerentemente con il progresso tecnologico e scientifico, lo sviluppo dell'occupazione e l'evoluzione della organizzazione del lavoro, con particolare riguardo ai soggetti handicappati.

Restano ferme per il settore sanitario le riserve di competenze statali fissate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Oggetto della formazione professionale

La Regione programma, istituisce, finanzia, autorizza e riconosce interventi di formazione professionale organicamente progettati. Tali interventi si attuano attraverso corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale, nonchè, nel rispetto delle competenze statali in materia, attraverso iniziative di ricerca, studio, progettazione e sperimentazione ad essi finalizzate ed attività di orientamento.

Gli interventi di cui al precedente comma sono finalizzati:

a) alla qualificazione, per il loro inserimento nell'attività lavorativa, dei giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, o abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore o di laurea;

b) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei lavoratori anche in cassa integrazione e disoccupati ad ogni livello tecnico-professionale, anche con riferimento ai rientri scolastici ed agli obiettivi dell'educazione permanente di cui ad apposita normativa regionale.

Nell'ambito degli interventi di cui al primo comma, la Regione esercita le funzioni amministrative specificate all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La Regione attua inoltre le disposizioni concernenti i tirocini pratici ospedalieri di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148 e all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per la realizzazione degli interventi la Regione cura la formazione e l'aggiornamento del personale impegnato a vari livelli nelle attività di formazione professionale e promuove la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici.

Provvede inoltre, in collaborazione e d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia, alla attività di formazione professionale rivolta ai detenuti, favorendone in particolare l'inserimento negli interventi formativi ordinari.

Art. 3.

Interventi per disabili

La Regione promuove interventi formativi in favore di soggetti portatori di handicaps psico-fisici e comportamentali, attraverso idonee attività di formazione professionale tese soprattutto a favorire l'integrazione sociale dei disabili.

Tali finalità si realizzano:

a) attraverso una programmazione psico-pedagogico-didattica riabilitativa, che, tenendo in considerazione i profili professionali, tenda soprattutto all'inserimento sociale;

b) con attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, anche se non legato alla produzione, privilegiando il settore dei servizi;

c) favorendo la costituzione di cooperative di lavoro « integrate », di concerto con l'assessorato all'industria e all'artigianato, con la garanzia del salario minimo vitale collegato direttamente alla pensione di invalidità civile;

d) con l'eventuale inserimento nei corsi brevi, finalizzati dall'occupazione, di un numero adeguato di handicappati;

e) con tirocinio guidato presso aziende e laboratori artigiani, previa stipula con gli Istituti assicuratori di specifiche convenzioni da protrarre eventualmente oltre il diciottesimo anno di età;

f) con opportuni accordi con l'assessorato alla Sanità e/o con le U.S.L. che prevedano interventi a favore dei disabili considerati sotto il duplice aspetto, medico e socio-professionale;

g) attraverso corsi modulari non legati ai cicli formativi previsti per i corsi normali.

Capo II

PROGRAMMAZIONE

Art. 4.

Principi generali

Le attività dello S.F.O.P. sono programmate in relazione alle esigenze del mercato del lavoro ed all'interesse generale per la formazione permanente e l'educazione ricorrente.

Esse sono organizzate, nel rispetto della libertà di insegnamento, in maniera da garantire la sintesi dinamica delle acquisizioni tecnico-pratiche di natura professionale con le conoscenze di carattere generale riferite alla comprensione della realtà.

Pertanto, sono articolate in unità correlate di studio e di esperienza valutabili anche ai fini del rientro nei diversi livelli della organizzazione scolastica ed inserite nei cicli o moduli di cui al successivo art. 36.

Art. 5.

Programmi pluriennali

La giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 8, sottopone al consiglio i programmi pluriennali degli interventi per il funzionamento dello S.F.O.P., nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 8 della legge-quadro.

Il programma pluriennale, in aderenza con la programmazione regionale e con i principi di cui agli articoli precedenti, specifica:

1) le possibilità occupazionali ed i bisogni formativi a breve e medio termine riferiti al quadro territoriale, ai comparti produttivi e dei servizi ed alle fasce di qualificazione;

2) le indicazioni finanziarie per lo sviluppo e l'adeguamento delle dotazioni di beni immobili e mobili per l'esercizio delle attività dello S.F.O.P.;

3) le previsioni relative ai corsi isolati e alla loro ubicazione comprensoriale;

4) gli enti gestori dei C.F.P. e/o di programmi formativi;

5) le indicazioni finanziarie per le attività di aggiornamento relative al personale addetto allo S.F.O.P.; per la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici; nonchè per gli interventi attinenti all'educazione permanente di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

6) le previsioni di spesa:

a) per ogni C.F.P. o programma di attività in riferimento a ciascun ente gestore;

b) per le attività straordinarie;

7) le linee metodologiche ed i criteri generali cui ispirare i rapporti tra Regioni ed Enti, Organismi, Amministrazioni ed Istituzioni educative e culturali, in ordine alla materia delle leggi nazionali e regionali sulla formazione professionale;

8) le modalità per lo svolgimento delle attività e per le determinazioni di cui all'art. 15 della legge-quadro nazionale, ivi compresi gli schemi delle convenzioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 37;

9) le fonti di finanziamento dal bilancio regionale, dal fondo di dotazione di cui all'art. 25 della legge-quadro nazionale, dal Fondo sociale europeo, dal fondo regionale di sviluppo (F.E.R.S.) dal fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (F.E.O.G.A.) da altri fondi statali.

La programmazione è ispirata al principio della flessibilità e non ripetitività dei corsi di formazione professionale.

Art. 6.

Piano annuale

Il piano annuale è ricavato dai programmi pluriennali, con le sintesi e gli aggiornamenti che si rendessero necessari. Fra l'altro, determina l'affidamento dei corsi isolati di cui al successivo art. 12.

Il piano è approvato dalla giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno, sentito il parere della competente commissione consiliare e del comitato consultivo regionale (C.C.R.).

Nell'ambito del preventivo finanziario del piano, la giunta regionale dispone l'erogazione dei fondi agli enti gestori, delegati o convenzionati, con scadenze parallele allo svolgimento delle attività e specifica i fondi per gli interventi straordinari di cui all'art. 13, per le attività o le iniziative e le operazioni di pertinenza regionale.

Art. 7.

Specificazioni del piano annuale

Il piano annuale inoltre specifica:

a) le attività e le iniziative dello S.F.O.P., per comparto produttivo e per settore di servizio con il relativo calendario e con la quantità e le caratteristiche dell'utenza cui sono destinate;

b) gli enti gestori, distinti in pubblici e convenzionati, cui le attività e le iniziative sono affidate;

c) l'organico dei posti e delle cattedre necessari, in relazione alle discipline previste, per ciascun centro o programma formativo o corso isolato;

d) i fondi per attività impreviste, per i compiti fissati dai successivi articoli 30, 32 e 37, e per programmi straordinari, nonchè per la materia di cui al punto 5 dell'art. 5;

e) il fondo di dotazione per la gestione dei singoli centri o dei programmi formativi e per i corsi isolati, la quota per le supplenze, nonchè per l'acquisizione dei beni destinati allo adeguamento funzionale e tecnologico dei centri.

Il fondo di dotazione è riferito, oltre che ai costi del personale e dei consumi didattici, alle spese di organizzazione che, per gli enti convenzionati a dimensione regionale con C.F.P. ubicati in entrambe le province e con adeguato volume di attività convenzionate, comprendono anche gli oneri di coordinamento.

Nel rispetto dell'art. 5 della legge-quadro nazionale il finanziamento di cui alla lettera *e*) si definisce tenendo conto dei patrimoni didattici utilizzabili nell'ambito dei sistemi scolastici distrettuali e nei limiti fissati dal programma pluriennale.

I beni, di proprietà regionale, possono essere assegnati in uso agli enti gestori.

Entro quindici giorni dalla deliberazione esecutiva del piano annuale l'ente gestore lo pubblicizza per la parte di suo interesse con gli allegati di cui alla lettera *c*), relativamente ai posti da assegnare ai sensi dell'art. 19.

Capo III

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - REGOLAMENTO

Art. 8.
Composizione del comitato consultivo

Sui programmi pluriennali e sul piano annuale di cui agli articoli 5 e 6 precedenti, nonchè sulla materia di cui al successivo art. 27 e sui regolamenti degli enti terzi di cui all'art. 24, secondo comma, esprime parere il comitato consultivo regionale (C.C.R.), presieduto dall'assessore regionale competente, che lo convoca, e composto da:

1) i presidenti dei consigli provinciali e distrettuali scolastici o loro delegati;

2) tre rappresentanti del consiglio regionale;

3) un rappresentante per ogni ente delegato;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime;

5) tre rappresentanti degli imprenditori per i settori dell'agricoltura e dell'industria, nominati dalla giunta regionale su designazione delle relative associazioni;

6) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, per ciascuno dei tre settori agricoltura, commercio, turismo ed artigianato, nominati come al punto 5);

7) i due provveditori agli studi o loro delegati;

8) i direttori dell'ufficio regionale e degli uffici provinciali del lavoro o loro delegati;

9) tre rappresentanti degli enti terzi convenzionati, designati in corrispondenza dei settori formativi fondamentali con accordo tra i medesimi;

10) tre rappresentanti dell'associazionismo giovanile a dimensione nazionale e tre degli allievi membri dei consigli di centro, nominati con la procedura di cui al punto 5);

11) un funzionario per ciascun dipartimento regionale interessato;

12) tre rappresentanti delle centrali cooperative a dimensione nazionale.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'ufficio formazione professionale regionale.

Il comitato consultivo regionale che si articola nel sottocomitato per le attività finanziate dalla C.E.E. è convocato non meno di una volta all'anno; il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 9.

Art. 9.
Regolamento

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva il regolamento d'attuazione, che dovrà prevedere anche i criteri per la formazione delle graduatorie relative agli addetti alle attività formative inseriti nei ruoli speciali ad esaurimento.

Il regolamento definisce, altresì, i criteri per la utilizzazione del personale in relazione all'attività didattica.

TITOLO II

Capo I

AMMINISTRAZIONI ATTIVITA' - DELEGA

Art. 10.
Enti gestori

Le attività del servizio di formazione e orientamento professionale sono gestite da enti pubblici e dagli enti, associazioni, imprese e loro consorzi di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 della legge-quadro o da Università ed istituzioni scientifiche e di ricerca pubblica e privata.

Gli enti pubblici delegati alla gestione dei centri di formazione professionale e di corsi isolati esercitano le funzioni amministrative relative allo svolgimento delle attività ed alle connesse strutture operative.

Le convenzioni con i soggetti indicati al primo comma sono stipulate, nel rispetto delle diverse istanze formative, in applicazione dei piani e dei programmi regionali, su delibera di giunta nell'osservanza delle condizioni poste dal già citato art. 5 della legge-quadro e dal successivo art. 20.

Il regolamento di cui all'art. 9 definirà lo schema tipo delle suddette convenzioni.

Le iniziative ad alto livello specialistico e quelle di cui ai successivi articoli 12 e 13 sono promosse dalla Regione, che può attuarle anche mediante le convenzioni di cui sopra.

Gli enti gestori sono tenuti alla rendicontazione ed alla pubblicità del loro bilancio, articolato per spese:

di organizzazione;

per il personale;

per gli interventi di cui all'art. 36;

per il funzionamento didattico - aggiornamento tecnico scientifico dell'attrezzatura;

per l'eventuale coordinamento regionale.

Il bilancio consuntivo dei gestori convenzionati è sottoposto, secondo le modalità del regolamento di attuazione, all'approvazione della giunta regionale.

Art. 11.
Delega gestione C.F.P.

La gestione dei centri pubblici di formazione professionale è delegata alle comunità montane, con la sola eccezione di quella del centro di formazione professionale di Matera che è affidata al comune capoluogo di provincia.

Pertanto, secondo la specificazione che segue, compreso l'uso gratuito dei beni e delle attrezzature, è assegnata la gestione dei centri di formazione professionale di:

1) Potenza: alla comunità montana Alto Basento;

2) Bella: alla comunità montana del Marmo;

3) Tricarico: alla comunità montana Medio Basento;

4) Tursi: alla comunità montana Basso Sinni;

5) Rionero: alla comunità montana del Vulture.

Le comunità montane del Melandro, dell'Alto Basento, dell'Alto Sinni e del Medio-Agri Sauro, che di fatto gestiscono rispettivamente i centri di formazione professionale di Brienza, della casa circondariale di Potenza, di Senise e di S. Arcangelo, continuano ad amministrare gli stessi nel regime di delega fissato dal presente articolo.

Tutte le strutture sopra specificate possono essere utilizzate dalla Regione per attività culturali e per iniziative formative di aggiornamento.

Art. 12.
Corsi isolati

I corsi isolati, non compresi tra le attività dei centri di formazione professionale o dei programmi formativi di cui al punto 4) dell'art. 5 sono affidati secondo i settori d'intervento alle comunità montane o alle U.S.L. che, sulla base dei programmi pluriennali, ne abbiano fatta tempestiva richiesta.

I medesimi corsi, qualora non affidati ai sensi del comma precedente per mancata richiesta o per inadeguatezza di strutture organizzative, sono dati in gestione, mediante specifiche convenzioni, ai soggetti di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 legge-quadro o ad istituzioni scientifiche e centri studi specializzati che ne facciano richiesta.

Qualora i soggetti di cui sopra, previo parere del comitato consultivo regionale, non siano idonei per tale attività, questa è svolta dalla Regione.

L'affidamento dei corsi di cui al presente articolo, avviene nell'ambito del piano di cui all'art. 6.

Art. 13.
Interventi straordinari

Gli interventi non previsti dal piano annuale che si rendessero necessari, anche a seguito di trattative con le organizzazioni sindacali, sono deliberati dalla giunta regionale, nell'ambito dell'apposito fondo di cui alla lettera *d*) dell'art. 7.

Le iniziative scaturienti dall'applicazione di leggi speciali o dalla lettera *b*) dell'art. 18 della legge-quadro nazionale, se non previste nel piano annuale, sono deliberate dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato consultivo regionale e della commissione consiliare competente.

La gestione degli interventi straordinari è regolata secondo il dettato del precedente articolo.

Capo II
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 14.
Ruolo del personale

Per il personale regionale in servizio il 31 dicembre 1979 nei centri di Potenza, Bella, Tricarico, Tursi e Matera, è istituito presso la regione Basilicata, il ruolo speciale ad esaurimento degli «addetti alle attività formative».

Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono fissati dal contratto nazionale per i dipendenti regionali.

Art. 15.
Ruoli speciali ad esaurimento

Gli enti delegati alla gestione dei centri di formazione professionale di Brienza, Rionero, S. Arcangelo, Senise e della casa circondariale di Potenza, amministrano il personale che già presta in esso servizio con rapporto a tempo indeterminato in applicazione dell'accordo regionale del 19 gennaio 1977, di cui alla delibera della giunta regionale n. 3397 del 27 luglio 1977.

Tali enti, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, costituiranno singolarmente ruoli speciali analoghi a quello regionale di cui all'articolo precedente, per il numero dei posti e per le qualifiche corrispondenti al personale in servizio col rapporto a tempo indeterminato sopra specificato.

Art. 16.
Espletamento dei concorsi

Il personale di cui al precedente articolo, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, è ammesso ai concorsi per titoli ed esami, espletati dalle comunità montane interessate a copertura dei rispettivi ruoli speciali.

I bandi relativi fissano la misura del punteggio da riconoscere in relazione al servizio prestato per ogni anno o sue frazioni nei centri di cui all'art. 15.

Le commissioni esaminatrici per i concorsi di cui al presente articolo sono costituite a norma dell'art. 30 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Art. 17.
Impiego del personale

Nelle attività e nei centri di formazione professionale il personale è utilizzato nelle cattedre e nelle mansioni secondo le tabelle di corrispondenza di cui alla lettera *c*) del precedente art. 7 e secondo lo specifico decreto ministeriale.

L'ente delegato, prima di procedere ad assunzioni a termine, utilizza il personale dei ruoli speciali, in servizio presso centri rientranti nell'ambito del proprio territorio o gestiti da altro ente pubblico, che inoltri domanda o risulti disponibile per soppressione di posto o di cattedra prevista dal piano annuale.

Con disciplina analoga, le convenzioni regolamenteranno l'impiego del personale nelle attività affidate ad enti terzi.

Art. 18.
Mobilità del personale

Il personale dei ruoli speciali ad esaurimento di cui agli articoli 14 e 15 può essere assegnato, previo assenso dell'interessato, ad altre mansioni presso l'ente di appartenenza.

Il personale regionale di ruolo di cui all'art. 14 è destinato in posizione di comando presso l'ente delegato per lo svolgimento delle attività formative.

E' ammessa per comando la mobilità di tutti gli addetti alle attività formative tra gli enti delegati.

Le destinazioni ed i comandi sono disposti dall'ente di appartenenza con nulla-osta o su richiesta dell'ente delegato interessato; o, in via subordinata, a domanda del dipendente, secondo le posizioni occupate nelle rispettive graduatorie, sempre tenuto conto dei piani e programmi di cui agli articoli 5 e 6, nonchè della ristrutturazione dei C.F.P. prevista dall'art. 46.

Art. 19.
Assunzione a termine

Per lo svolgimento di corsi particolari o per le supplenze temporanee, e comunque nell'ambito di quanto previsto dal piano annuale, gli enti delegati procedono ad assunzioni a termine, sulla base di graduatorie redatte presso ogni centro in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione, e rese esecutive con delibera del Consiglio di controllo sociale.

Allo scopo di realizzare i corsi di cui ai precedenti articoli 12 e 13 le comunità montane o le U.S.L. procedono ad assunzioni temporanee da graduatorie permanenti di aspiranti, aggiornate annualmente entro il 30 settembre di ogni anno e redatte a cura dell'ente stesso, che le forma e rende esecutive secondo i criteri da definire nel regolamento di attuazione.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del già citato art. 12, la Regione attinge nell'ambito delle graduatorie della comunità montana o della U.S.L., secondo i settori d'intervento.

Le convenzioni fisseranno i criteri obiettivi cui i soggetti indicati dal secondo comma del suddetto art. 12 dovranno attenersi per l'assunzione del personale.

Art. 20.
Criteri per il finanziamento delle attività

Il finanziamento regionale agli enti di cui all'art. 15 ed a quelli con rapporto di convenzione, per quanto si riferisce alle spese per il personale, è determinato, in sede di convenzione, in misura non superiore al trattamento economico previsto per i dipendenti della scuola di Stato, in forza della relativa contrattazione nazionale.

Con il medesimo riferimento è determinato il funzionamento per il personale con assunzione a termine, di cui al precedente articolo, con trattamento iniziale in relazione al posto occupato ed alla mansione svolta.

Sempre in sede di convenzione, l'intervento finanziario della Regione può essere commisurato a contratti di assunzione a termine che, per rispondere all'esigenza di particolari specializzazioni previsti dai piani, implichino retribuzioni definite tra le parti.

Capo III
STRUTTURE OPERATIVE E LORO REGOLAMENTO

Art. 21.
Strutture operative

Le iniziative di formazione professionale sono attuate:

a) mediante i centri di formazione professionale istituiti dalla Regione o dagli enti locali, e dagli enti o associazioni, da imprese e loro consorzi di cui all'art. 5 della legge-quadro, nonchè dai soggetti indicati alla lettera *o*) del successivo art. 30.

b) attraverso la utilizzazione, mediante apposite convenzioni, delle strutture scolastiche esistenti nel territorio e di quelle disponibili presso le Università, gli istituti e i centri di ricerca, gli istituti di altri enti pubblici;

c) usufruendo, con le stesse modalità della lettera precedente degli impianti e laboratori appartenenti ad imprese o altre unità produttive.

I corsi e le iniziative che riguardano interventi isolati o che comunque non fanno capo alle strutture di cui ai precedenti commi, possono essere attuati presso sedi eccezionali.

In tali casi, la idoneità della sede deve essere accertata dall'ufficio sanitario del comune in cui si svolge il corso e dal competente ufficio regionale.

Art. 22.
Definizione dei C.F.P.

I centri di formazione professionale sono strutture organiche dotate di locali, attrezzature, impianti, servizi e quadri operativi idonei allo svolgimento delle attività formative.

Nei termini e con gli organismi indicati dal regolamento di cui all'art. 9, essi sono soggetti a controllo sociale.

Detti centri operano a livello territoriale, comprendono tendenzialmente vari settori formativi affini e, nell'ambito di ogni settore, favoriscono il superamento dell'attuale parcellizzazione delle qualifiche.

Possono operare, se del caso, con sedi staccate e coordinate.

Art. 23.
Servizi ed attrezzature dei centri

Allo scopo di consentire l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze e delle capacità tecniche dei docenti, e di favorire l'azione di studio e ricerca da parte degli allievi, singoli o in gruppo, i centri sono provvisti di biblioteche teorico-professionali e ne curano il relativo aggiornamento; provvedono altresì all'acquisto di pubblicazioni periodiche a carattere socio-culturale e scientifico-tecnologico, nonchè di quelle specializzate nelle scienze psicopedagogiche e metodologiche che interessano la formazione professionale.

Devono dotarsi di spazi ed attrezzature per i laboratori e le aule, per le assemblee, per il tempo libero.

I centri, sulla base dei loro regolamenti, sono utilizzabili dalla comunità civile per iniziative a sfondo socio-culturale.

Essi ospitano le iniziative dirette o patrocinate dalla Regione nel settore formativo, nonchè in quello culturale ed educativo.

Art. 24.

Regolamento dei centri

La organizzazione ed il funzionamento dei centri di F.P. a gestione pubblica sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 9 della presente legge.

Il Regolamento di centri terzi, elaborato dagli enti gestori di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 della legge-quadro nazionale sulla base del regolamento di cui al precedente comma, è sottoposto all'approvazione della giunta regionale su parere del comitato consultivo di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 25.

Requisiti per il riconoscimento

Fino a che il Ministero del lavoro definirà i requisiti di cui alla lettera *l*) dell'art. 18 della legge-quadro, la Regione può riconoscere i centri di formazione professionale se rispondenti ai requisiti di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 24, se organizzati secondo i regolamenti e le direttive di cui al successivo art. 26 e se istituiti:

a) dai comuni o loro consorzi;

b) dagli enti delegati o da loro forme associative;

c) da enti pubblici non territoriali che abbiano fra i loro fini istituzionali la formazione professionale o compiti di ricerca e sperimentazione in detto settore;

d) dai soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 26.

Riconoscimento dei centri di formazione

La Regione, in applicazione della già menzionata definizione di cui alla lettera *l*) dell'art. 18 della legge-quadro e dei decreti di cui alla lettera *a*) del medesimo articolo, emanerà lo specifico regolamento per il riconoscimento dei centri di F.P.

Tale regolamento conterrà direttive anche in ordine:

a) alla organizzazione delle attività didattiche e dei reparti, nonchè alle qualifiche o fasce di professionalità;

b) ai requisiti del personale insegnante;

c) alla organizzazione-tipo dei diversi settori;

d) ai modelli tecnici ed alla condizione di idoneità dei locali;

e) ai servizi generali, agli arredi, alle attrezzature ed agli impianti tecnici e didattici di reparto, in relazione alla natura ed ai tipi di corsi e di cicli da svolgere;

f) alle procedure per il riconoscimento;

g) ai limiti temporali entro i quali i centri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono acquisire i requisiti prescritti.

L'atto di riconoscimento dei centri determina la sede, i beni immobili, i laboratori ed i servizi di cui esso è dotato.

Fissa, altresì, i reparti addestrativi e gli indirizzi professionali ed il massimo di posti-allievo disponibili presso ciascun reparto.

Art. 27.

Revoca del riconoscimento

Qualora nei centri venga meno la corrispondenza ai requisiti per il riconoscimento di idoneità, assegnato un congruo termine per i necessari adempimenti, la giunta regionale revoca, sentito il parere del comitato consultivo regionale e della competente commissione consiliare, il riconoscimento di idoneità di uno o più reparti o dell'intero centro.

Art. 28.

Controllo sociale

Presso ciascun centro pubblico è costituito un consiglio di controllo sociale.

Il consiglio realizza la gestione democratica delle attività formative assicurando la partecipazione di rappresentanti dell'ente locale interessato per territorio, dell'ente gestore, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni giovanili a dimensione nazionale e delle categorie produttive, nonchè degli operatori ed allievi dei centri.

Presso i centri gestiti da enti terzi è costituito analogo consiglio, la cui composizione, nel rispetto della libertà di organizzazione degli enti privati, è determinata in modo da assicurare la gestione democratica dei centri stessi.

Il regolamento di cui agli articoli 9 e 24, stabilisce la composizione del consiglio di controllo e ne disciplina i lavori.

Art. 29.

Compiti del consiglio di controllo sociale

Nella prassi di un costante confronto con le forze sociali ed economiche, con gli enti locali ed il distretto scolastico, il consiglio di controllo sociale:

a) programma l'azione formativa nell'ambito della programmazione regionale;

b) cura l'applicazione delle direttive concernenti l'organizzazione tecnico-didattica del centro, e disciplina la costituzione del consiglio didattico ed eventualmente dei consigli di settore;

c) delibera in ordine ai problemi organizzativi, alla sperimentazione, allo sviluppo dell'interdisciplinarità, agli stages aziendali, alla utilizzazione delle ore a disposizione e, comunque, sulle proposte del consiglio didattico;

d) determina l'orario delle lezioni ed il calendario delle varie attività formative, nell'ambito della disciplina regionale;

e) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività formativa per verificarne l'efficacia e propone le iniziative integrative di recupero nei casi proposti dai consigli di settore, ove costituiti, e dal consiglio didattico;

f) approva le proposte del consiglio didattico in ordine al fabbisogno di attrezzature tecnico-didattiche e bibliografiche, ed amministra il fondo di dotazione annuale per raggiungere le finalità specificate dal piano annuale di cui alla presente legge, deliberando le singole spese;

g) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo delle spese effettuate con fondo di dotazione;

h) propone l'adozione di provvedimenti per i servizi e le provvidenze a favore degli allievi, per il miglioramento funzionale e per lo sviluppo del centro, ivi compresi quelli per la riconversione, il potenziamento, la ristrutturazione o la utilizzazione dei reparti, per eventuali scambi di mansioni tra il personale;

i) predispone studi e ricerche concernenti l'attività del centro e la domanda formativa, nonchè l'aggiornamento del personale;

l) adotta il regolamento del centro e approva le graduatorie per i contratti a termine e le supplenze.

TITOLO III

Capo I

FUNZIONALITA' GENERALE

Art. 30.

Funzioni regionali

Nell'ambito delle competenze fissate dalla legge-quadro, la Regione:

a) programma, indirizza e finanzia le attività di cui alla presente legge;

b) vigila sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla materia;

c) stipula le convenzioni di cui al terzo comma dell'art. 10;

d) organizza, cura e promuove la ricerca, la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici in riferimento alle attività previste dalla presente legge, con particolare cura per le problematiche della modularità e dei rientri scolastici;

e) nomina le commissioni esaminatrici e rilascia gli attestati di qualifica;

f) riconosce i centri di formazione professionale, controlla il possesso dei requisiti ad essi richiesti, ne revoca il riconoscimento;

g) tutela i diritti degli allievi e li assicura dai rischi di infortuni connessi alle attività formative;

h) promuove i rapporti dello S.F.O.P. con gli organi periferici dei Ministeri del lavoro e della pubblica istruzione, per la organizzazione di un osservatorio del mercato del lavoro e per i rientri scolastici;

i) stabilisce rapporti con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, le Università, con i distretti scolastici e con organismi scientifici per le iniziative di sperimentazione, ricerca e studio e per l'aggiornamento dei docenti;

l) cura la divulgazione di informazioni sulle prospettive occupazionali, nonchè sulle attività di cui alla presente legge e sui problemi formativi;

m) assolve a tutti i compiti e le funzioni ad essa assegnati dalla legge-quadro;

n) organizza direttamente le attività formative che, nell'ambito dei finanziamenti del F.S.E., sono finalizzati alla occupazione;

o) autorizza lo svolgimento di corsi liberi non finanziati, rientranti nelle linee di programmazione di cui al precedente art. 5, se i soggetti privati richiedenti:

1) applicano gli indirizzi didattici di cui alla presente legge;

2) fissano rette di frequenza ritenute congrue;

3) dispongano di strutture, capacità organizzative, attrezzature e personale idoneo;

4) si sottopongono alla vigilanza didattica della Regione.

L'assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attività volontaria di formazione professionale di cui all'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concesso, su domanda degli enti interessati, alle condizioni di cui alla lettera precedente.

Agli allievi dei corsi autorizzati, di cui alla precedente lettera *o*), il rilascio degli attestati, è regolato ai sensi dei successivi articoli 41 e 42.

Art. 31.

Diritti agli allievi

Tutti gli adulti che frequentano i corsi di formazione professionale sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed usufruiscono dei diritti da questa riconosciuti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali.

I frequentanti le attività previste dalla presente legge hanno diritto a riunirsi in assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui agli articoli 9 e 24.

Art. 32.

Servizi e provvidenze a favore degli allievi

Allo scopo di favorire il superamento degli ostacoli che, di fatto, impediscono l'effettivo esercizio del diritto alla formazione, gli allievi dei corsi, di cui alla presente legge, usufruiscono di servizi e di provvidenze definiti, per tipo, entità e modalità di organizzazione e di erogazione, dal piano annuale.

Ai lavoratori occupati, frequentanti corsi di riqualificazione, aggiornamento o perfezionamento promossi dallo S.F.O.P., è garantita, dal datore di lavoro, la retribuzione media percepita, se convenuta con l'Azienda di appartenenza.

Art. 33.

Orientamento professionale

L'orientamento professionale tende a favorire le scelte formative in armonia con le attitudini individuali, con l'interesse sociale e con le prospettive occupazionali considerate prioritariamente nell'ambito regionale.

Esso è articolato su scala comprensoriale, con gruppi di specialisti coordinati dalla Regione ed operanti presso i C.F.P., i C.R.S.C. (centri regionali di servizi culturali), nonchè presso i distretti scolastici e le strutture educative pubbliche che ne facciano richiesta.

Gli enti pubblici delegati costituiscono il relativo servizio con personale dipendente o convenzionato e, comunque, in stretto coordinamento con i distretti scolastici.

Sulla materia di cui al presente articolo, la Regione può emanare direttive, approvate dalla giunta, o regolamento approvato dal consiglio.

Il servizio può essere utilizzato anche dalla scuola di Stato.

Art. 34.

Bollettino regionale di informazione

Le informazioni sistematiche sulle prospettive occupazionali e sulle attività formative programmate, rientrano tra le iniziative per l'orientamento professionale.

Esse sono diffuse a cura del dipartimento regionale competente agli enti gestori; ai comuni, alle scuole di Stato, ai C.F.P., ai distretti scolastici, nonchè alle associazioni ed ai cittadini che ne facessero richiesta.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E RAPPORTI CON UFFICI STATALI

Art. 35.

Rientro nelle strutture scolastiche

In applicazione dell'art. 11 della legge-quadro, tutte le iniziative di formazione sono organizzate o integrate per favorire e consentire i rientri e gli inserimenti degli allievi ai diversi livelli della scuola di Stato.

A tal fine, l'ente gestore svolge specifiche attività integrative, di concerto con l'autorità scolastica periferica e nell'ambito dei rapporti promossi dalla Regione per l'attuazione dell'art. 10 della legge-quadro.

Art. 36.

Articolazioni didattiche dei corsi di F.P.

Tutti i corsi di F.P. sono articolati in uno o più cicli o moduli di durata non superiore alle 600 ore, ciascuno con valore professionalizzante, secondo quanto dettato dal secondo comma dell'art. 8 della legge-quadro, e si svolgono nelle località e nelle ore che agevolino la frequenza dei lavoratori e dei giovani, con particolare considerazione per la problematica femminile.

Essi sono altresì organizzati in modo da garantire l'inserimento dei soggetti handicappati.

I corsi, nei limiti di cui al già citato art. 8 della legge-quadro, si compongono di cicli o moduli correlati in maniera da consentire l'acquisizione di successivi livelli professionali nell'ambito della impostazione di cui all'art. 40.

Art. 37.

Esperienze di lavoro

La Regione favorisce lo svolgimento di esperienze di lavoro per i frequentanti i corsi di formazione professionale e le stesse scuole medie di secondo grado, presso strutture agricole, industriali e di servizio.

A tal fine, l'ente gestore stipula convenzioni per la utilizzazione di spazi ed impianti, secondo le modalità indicate dai piani programmi pluriennali.

Art. 38.

Rapporti con uffici statali

La Regione acquisisce, con periodicità semestrale, presso l'ufficio regionale per il lavoro e la massima occupazione e le associazioni di categoria, informazioni sulla dinamica del mercato del lavoro e delle professioni.

Stabilisce altresì contatti con i provveditorati agli studi allo scopo di favorire tra enti gestori, consigli di controllo sociale, direzioni dei centri di formazione professionale e autorità scolastiche periferiche, una collaborazione stabile per la organizzazione dei rientri scolastici.

Art. 39.

Preavviamento all'occupazione

In caso di interventi di formazione professionale finalizzati all'immediata occupazione, le selezioni per l'ammissione ai corsi sono effettuate attraverso le commissioni provinciali di cui all'art. 33 della legge n. 300, che accertano l'idoneità dei candidati al tipo di attività lavorativa cui i corsi si riferiscono.

Capo III

QUALIFICHE E FASCE PROFESSIONALI

Art. 40.

Fasce di professionalità

Al fine di non limitare la formazione professionale all'apprendimento di un solo mestiere ed in applicazione dei decreti ministeriali di cui al già citato art. 18 della legge-quadro, con-

tenuti teorico-pratici delle attività saranno indirizzati alla acquisizione di qualificazione per fasce di professionalità affini.

Il regolamento di cui al primo comma dell'art. 26 recepirà gli indirizzi dei suddetti decreti ministeriali.

Art. 41.

Gli allievi che abbiano frequentato, per una durata non inferiore ai 5/6, le attività finalizzate alla qualificazione, al termine di ogni modulo o ciclo di 600 ore, sono valutati dal consiglio dei docenti del corso per il passaggio al modulo o ciclo successivo. Al termine del corso, sono ammessi a conseguire i relativi attestati di qualifica, previo accertamento dell'idoneità conseguita, con prove conformi a quanto previsto dall'art. 18, lettera *a)*, della legge-quadro. La giunta regionale nomina con atto interno, per ciascun centro o corso isolato, la commissione esaminatrice, composta da:

un docente o direttore di C.F.P. a gestione pubblica con funzioni di presidente;

un docente per ogni disciplina o per indirizzo presente nel centro;

due esperti designati rispettivamente dal provveditorato agli studi e dell'ufficio provinciale del lavoro competenti territorialmente;

due esperti, designati uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'altro dalle organizzazioni degli imprenditori;

eventualmente, da personalità del mondo del lavoro o della scuola o della cultura esperte nei campi cui si riferiscono le prove.

Le designazioni sono trasmesse al dipartimento regionale competente entro il 15 marzo di ogni anno, in forma di appositi elenchi cui attingere per le operazioni di nomina.

Ai membri delle commissioni d'esame, eccezione fatta per gli insegnanti interni, è corrisposta dalla Regione una diaria o gettone di presenza, con le modalità previste dalla legge regionale; agli stessi che risiedono in comuni diversi da quelli in cui ha svolgimento l'esame, spetta il trattamento di missione secondo le modalità stabilite dalla legge regionale e per corrispondenza di fascia funzionale.

Art. 42.
Rilascio attestati

Gli attestati di cui all'art. 14 della legge-quadro, distinti per corsi autorizzati, finanziati (convenzionati o delegati) ed organizzati dalla Regione, sono rilasciati dal presidente della giunta regionale.

La regione Basilicata riconosce gli attestati di qualifica rilasciati dalle altre Regioni.

Art. 43.
Vigilanza e tutela

La Regione esercita la vigilanza sullo S.F.O.P. Questa si esplica attraverso controlli tecnici ed amministrativi volti ad accertare l'osservanza degli obblighi fissati dalla presente legge, dai regolamenti, dai piani e programmi regionali, dalle convenzioni.

Per l'esercizio della vigilanza, la Regione può avvalersi delle comunità montane ed impiegare personale regionale e degli enti delegati.

Anche in quest'ultimo caso provvede alla erogazione delle indennità di missione, a norma della vigente legislazione regionale in materia.

Art. 44.
Potere sostitutivo

In caso di inadempienza dell'ente delegato, la giunta regionale fissa il termine ultimo per la regolarizzazione delle funzioni e trascorso inutilmente tale termine, esercita il potere sostitutivo.

TITOLO IV

Art. 45.
Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli pertinenti dei bilanci annuali e pluriennali della Regione, che presentano la necessaria copertura.

Art. 46.
Norma transitoria

Entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, il C.C.R. di cui all'art. 8 definisce un piano di ristrutturazione dei centri di formazione professionale che assicuri flessibilità al sistema formativo.

Fino alla costituzione del C.C.R. e comunque all'adempimento di cui al precedente comma, le attività di formazione ed orientamento professionale sono svolte secondo le precedenti direttive regionali.

Art. 47.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° marzo 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1980, n. 14.
Modifica alla legge regionale 1° luglio 1976, n. 22: contributi in c/capitale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo in c/capitale previsto dall'art. 14 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22, è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle imprese artigiane che rientrano nelle categorie stabilite dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 22/76, relativamente all'esercizio 1979 e che abbiano effettuato gli investimenti nel corso del succitato esercizio, purchè ne facciano domanda entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° marzo 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980, n. 15.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, è così modificato:

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto

per pubblico concorso, col trattamento giuridico ed economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 marzo 1980.

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980, n. **16**.

Modifiche allo statuto della comunità montana Medio Agri Sauro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **7** *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo statuto della comunità montana « Medio Agri - Sauro » vengono apportate, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche:

La lettera *b*) dell'art. 8 è così sostituita:

« *b*) elegge il presidente, il vice presidente, la giunta esecutiva e il collegio dei revisori dei conti »;

Il primo comma dell'art. 11 è così sostituito:

« Il consiglio della comunità è presieduto dal presidente. In sua assenza o per suo giustificato impedimento, la presidenza spetta al vice presidente »;

L'art. 12 è così sostituito:

« Art. 12 - *La giunta esecutiva* (*composizione*). — La giunta esecutiva della comunità è costituita:

a) dal presidente, dal vice presidente e da n. 7 (sette) membri, eletti nel proprio seno dal consiglio della comunità secondo l'ordine stesso;

b) la minoranza consiliare è rappresentata in giunta da due assessori. Per la elezione dei suddetti sette assessori ogni consigliere scrive sulla scheda non più di cinque nominativi e vengono proclamati eletti i primi cinque consiglieri di maggioranza e i primi due di minoranza che riportano più voti. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di età »;

Il secondo comma dell'art. 14 è così sostituito:

« La giunta esecutiva è presieduta dal presidente, in sua assenza o impedimento dal vice presidente »;

L'art. 15 è così sostituito:

« Art. 15 - *Durata in carica della giunta - Revoca.* — Il presidente, il vice presidente e i componenti la giunta esecutiva restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del consiglio della comunità e possono essere rieletti.

La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della giunta esecutiva.

L'assenza a tre sedute consecutive della giunta, senza giustificato motivo, comporta la decadenza, secondo la procedura prevista al precedente art. 7.

Il presidente, il vice presidente e i membri della giunta devono essere integrati, in caso di vacanza, dal consiglio della comunità nella sua prima seduta successiva alla vacanza stessa.

Il presidente, il vice presidente e i membri della giunta possono essere revocati dall'incarico in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il consiglio della comunità o promossa dall'organo di controllo e deve avvenire con il voto favorevole palese della maggioranza dei componenti il consiglio »;

L'art. 16 è così sostituito:

« Art. 16 - *Il presidente - Il vice presidente - Attribuzioni.* — Il presidente:

rappresenta ad ogni effetto la comunità montana di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l'andamento di essa;

convoca e presiede le riunioni del consiglio e quelle della giunta esecutiva;

firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della comunità montana;

compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della comunità montana con enti pubblici nazionali, regionali e provinciali, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del consiglio o della giunta esecutiva a seconda della rispettiva competenza.

Il vice presidente:

sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 marzo 1980.

VERRASTRO

(3063)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801300)